Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 13 aprile 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **1050.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 418 - il secondo comma relativo al numero massimo di posti disponibili nella scuola diretta a fini speciali per ortottiste é abrogato e sostituito dal seguente:

Il numero di posti disponibile annualmente è stabilito nella misura di dodici. Possono essere ammessi al secondo anno di corso anche le allieve provenienti da altre scuole per ortottiste che abbiano superato gli esami del primo anno.

L'art. 426, relativo alle tasse e soprattasse, é abrogato e sostituito dal seguente:

Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue:

1° *Anno*:

tassa di iscrizione	L.	18.000
contributo	»	25.000
soprattasse esami	»	7.000
	L.	50.000

2° *Anno*:

tasse di iscrizione	L.	18.000
contributi	»	25.000
soprattasse esami	»	7.000
soprattasse esame diploma	»	3.000
	L.	53.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1977
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1976, n. **1051.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Macerata, rispettivamente adottate il 26 giugno 1975, 23 giugno 1976 e 30 ottobre 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università di Napoli, rispettivamente adottate il 9 aprile 1975, 22 ottobre 1975 e 15 maggio 1975, 20 gennaio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della stessa facoltà dell'Università di Macerata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Macerata hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della Università, ed in particolare della cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Annibale Marini e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della stessa facoltà dell'Università di Roma.

Il dott. Annibale Marini, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla quarta cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1977
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1976, n. **1052.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna alla medesima facoltà dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Bologna, rispettivamente adottate il 30 settembre 1975, 6 ottobre 1976 e 31 gennaio 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico della Università di Cagliari, rispettivamente adottate il 31 luglio 1975, 24 giugno 1976 e 11 giugno 1976, 21 luglio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Bologna con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Bologna hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della Università, ed in particolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2037 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Vito Mallardi e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Cagliari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, è attribuito alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Cagliari.

Il dott. Vito Mallardi, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1977
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1976.

Estensione ai connazionali rimpatriati dal Libano delle provvidenze disposte a favore dei profughi da altri Paesi africani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 e l'art. 5 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, recanti disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui agli articoli 3 della legge 25 febbraio 1963 n. 319 e 5 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, nei riguardi dei connazionali residenti nel Libano anteriormente alla data del 13 aprile 1975 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3836)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1977.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, n. 581, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1970, con il quale l'avv. Tito Costa è stato confermato presidente dell'ente predetto per la durata di un triennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui innanzi, ai sensi dell'art. 8 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'ing. Ugo Cattenati è nominato presidente dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare per l'anno 1977 dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visti i decreti interministeriali del 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 129, del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 144 e del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 326, con i quali è stata fissata la misura massima dei cennati tassi di riferimento per l'anno 1976;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario, con riserva di modificare tale misura massima ove le condizioni del mercato finanziario stesso subiscano ulteriori variazioni;

Vista la delibera del 4 febbraio 1977, con la quale il C.I.C.R. ha espresso parere favorevole in ordine alla determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio nella misura del 16,75 per cento;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinata per l'anno 1977 nella misura massima complessiva del 16,75 % annua per tutto il territorio nazionale.

Il tasso di cui sopra potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 247

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare per l'anno 1977 dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visti i decreti interministeriali del 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 129, del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 144 e del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 326, con i quali è stata fissata la misura massima dei cennati tassi di riferimento per l'anno 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 con il quale, tra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del nuovo tasso di riferimento, comprensivo del costo del denaro e della commissione onnicomprensiva per il settore del credito agrario di miglioramento, nonché in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la commissione in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esprimendo altresì parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa norma di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato possa essere applicato anche al tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento di modo che, ferma restando la vigenza annuale della misura di partenza di tale tasso stabilito all'inizio dell'anno, questa, poi, possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art 1.

La misura massima complessiva del tasso di riferimento — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi è determinata, per tutto il territorio nazionale nella misura massima del 15,60 % annua così composta:

13,70 % per costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

1,90 % per commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quelli in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal 1° giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal 1° giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso di riferimento nella misura del 15,60 % annuo stabilito al precedente art. 1 si applicherà ai contratti definitivi di mutuo stipulati a partire dal giorno succesivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ferme restando per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi determinate per il periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Il tasso di riferimento come sopra fissato nella misura del 15,60 % si applica anche alle operazioni per le quali sia stato stipulato il relativo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Le modifiche automatiche del tasso di riferimento, in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977 con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391

(3857)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione della misura del saggio totale di interesse da praticare per l'anno 1977 dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento, sui finanziamenti effettuati ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, concernente l'attuazione delle direttive CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, la quale ha recato, tra l'altro, alcune modifiche alla predetta legge n. 153;

Visto l'art. 18 della cennata legge n. 153, il quale dispone che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accordati dagli istituti di credito agrario di miglioramento alle aziende che attuino un piano di sviluppo debitamente approvato, non può superare il 9 per cento elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale;

Visto il medesimo art. 18 il quale stabilisce che il tasso di favore e cioè l'onere a carico del beneficiario — pari alla differenza tra il saggio totale di interesse praticato dagli istituti ed il predetto concorso sugli interessi — non può essere inferiore al 3 per cento ed al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno ed agli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane;

Visto l'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il quale prevede che il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'art. 18 della legge n. 153 predetta per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso art. 18, e che in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

Visto l'art. 19 della ripetuta legge n. 153, il quale stabilisce che il cennato concorso negli interessi è concesso agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale di interesse, come richiamato dal precedente art. 18, in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visti i decreti interministeriali 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 112, del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 152 e del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 327, con i quali sono state determinate le misure massime del saggio totale di interesse per le cennate operazioni per l'anno 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 con il quale, tra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del nuovo tasso di riferimento comprensivo del costo del denaro e della commissione onnicomprensiva per il settore del credito agrario di miglioramento, nonché in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la commissione in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esprimendo, altresì, parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa norma di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato possa essere applicato anche al tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento di modo che, ferma restando la vigenza annuale della misura di partenza di tale tasso stabilita all'inizio dell'anno questa, poi, possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale si è espresso in merito con nota in data 17 marzo 1977, n. 21568;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il tasso di riferimento, comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per le operazioni di finanziamento previste dai citati articoli è determinato nella misura del 15,60 % annua così composta:

13,70 % per costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

1,90 % per commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quelli in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicato, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso di riferimento nella misura del 15,60 % stabilito al precedente art. 1 si applicherà ai contratti definitivi di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, ferme restando per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi determinate per il periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Il tasso di riferimento come sopra fissato nella misura del 15,60 % si applica anche alle operazioni per le quali sia stato stipulato il relativo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e varierà automaticamente a partire dal bimestre maggio-giugno 1977 con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì **5 *aprile* 1977**
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 396

(3858)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che conferisce la delega al Governo per il coordinamento degli incentivi al settore industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20, con il quale, fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 28 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 902, con il quale, al quarto comma, si stabilisce che le norme previste dal decreto stesso si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del Centro-nord e che le dette leggi sono modificate dalle norme del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alle proposte formulate per l'applicazione del citato art. 20 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il tasso di riferimento, da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato ivi previste, è determinato nella misura del 15,95% annuo, costituito come segue:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso di riferimento nella misura del 15,95% annuo stabilita al precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3, il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 338706 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 322, con cui fu stabilito nella misura del 15,35% il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla cennata legge n. 517;

Ritenuto che, in relazione alle mutate condizioni del mercato occorre rideterminare detto tasso di riferimento del 15,35%;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20, con il quale, fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il citato Comitato del credito, nell'esprimersi favorevolmente in ordine alle proposte formulate per l'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, ha, tra l'altro, dato parere favorevole:

a) per la determinazione nella misura del 15,95%, ivi compresa la commissione dell'1,75%, del tasso di riferimento per il credito industriale e per la sua applicazione anche al credito al commercio;

b) per la fissazione dei criteri e modalità delle variazioni automatiche di detto tasso e per la loro estensione anche a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito al commercio, di cui alla citata legge n. 517, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato al commercio previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, è determinato nella misura del 15,95% annuo costituito come segue:

a) 14,20%, quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75%, quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso di riferimento nella misura del 15,95% annuo stabilita al precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 395

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidènze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, numero 205, ulteriormente modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 261, recante provvidenze a favore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare l'art. 15, il quale stabilisce che per i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo il costo effettivo dell'operazione di mutuo viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 162034/32-F-244-10 del 5 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 199, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 15 del decreto-legge n. 31 è stato confermato nella misura del 14,90% annuo;

Ritenuto che, in relazione alle mutate condizioni di mercato, occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto del 5 gennaio 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale ed, in particolare, l'articolo 20, con il quale, fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del nuovo tasso di riferimento, composto dal costo del denaro e dalla commissione onnicomprensiva, per il settore del credito edilizio, nonché, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la « commissione », esprimendo, altresì, parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quelli del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione », adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito edilizio agevolato, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumenti del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e successive modifiche, è determinato nella misura del 15,35% annuo, costituito come segue:

13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del costo effettivo, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del costo effettivo, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il costo effettivo, nella misura del 15,35% annuo stabilita al precedente art. 1, si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale costo in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 389

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ulteriormente modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 261, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce che per i mutui concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ai sensi del medesimo articolo, il costo effettivo dell'operazione di mutuo viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il prorio decreto n. 162033/32-F-240-14 del 5 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 200, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 552 è stato confermato nella misura del 14,90% annuo;

Ritenuto che, in relazione alle mutate condizioni di mercato, occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto del 5 gennaio 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, lo art. 20 con il quale, fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del nuovo tasso di riferimento, composto dal costo del denaro e dalla commissione onnicomprensiva, per il settore del credito edilizio, nonché, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, numero 902, in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la « commissione », esprimendo, altresì, parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione », adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito edilizio agevolato, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modifiche, è determinato nella misura del 15,35% annuo, costituito come segue:

13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione e la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del costo effettivo, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del costo effettivo, la eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il costo effettivo nella misura del 15,35% annuo stabilita al precedente art. 1, si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale costo in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390

(3862)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi, per l'anno 1977, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto interministeriale n. 327083 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 178, con il quale il tasso di interesse annuo da applicare alle operazioni di cui alle leggi sopraindicate è stato fissato nella misura massima del 15,35 % per il residuo periodo del 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20, con il quale fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del tasso di riferimento, comprensivo del costo del denaro e della commissione onnicomprensiva, per il settore del credito navale, nonché in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento, da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la commissione, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esprimendo altresì, parere favorevole all'estensione di tale nuova procedura anche a settori diversi da quelli del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa norma di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente relativa al costo di provvista ed annuale della componente relativa alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale possa essere applicato anche alle operazioni di credito navale, di modo che, ferma restando la vigenza annuale della misura di partenza di tale tasso stabilito all'inizio dell'anno, questa, poi, possa variare nei termini suddetti adeguando il

costo di provvista dei fondi alle effettive condizioni di mercato così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo, anche sotto tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge 23 dicembre 1975, n. 720, è determinato per l'anno 1977, nella misura del 15,95 % annuo costituita come segue:

a) 14,20 % quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso massimo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno, anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso massimo di interesse, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le modifiche automatiche del tasso massimo di interesse in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno, con le modalità indicate all'art. 2.

Art. 5.

Per le operazioni creditizie per le quali è stato stipulato contratto di finanziamento in pendenza del parere favorevole del comitato previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, il tasso massimo di riferimento sarà quello vigente alla data di stipula del contratto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 392

(3863)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi, per l'anno 1977, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 30 maggio 1970, n. 379, la quale, all' art. 3, prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della suddetta legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, con cui si stabilisce che per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonchè alle grandi riparazioni, ordinati ai cantieri navali negli anni 1976 e successivi, il contributo nel pagamento degli interessi è determinato in una misura fissa e che il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate è pari alla differenza tra il tasso massimo da praticare sui finanziamenti, fissato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato per il credito ed il risparmio, ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 187380 del 19 marzo 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene fissato nella misura annua del 15,95 % per l'anno 1977, il tasso di interesse massimo da applicarsi, a termine del quinto comma dell'art. 1 della citata legge n. 720, alle operazioni di credito navale previste dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e, ferma restando la vigenza annuale del predetto tasso massimo, viene

introdotto un sistema automatico di variazione del tasso medesimo, con periodicità bimestrale e con le modalità indicate nel suddetto decreto interministeriale;

Ritenuta l'opportunità di estendere il predetto sistema automatico di variazione anche per la determinazione del tasso agevolato di interesse in questione di modo che questo varii nella stessa misura con cui avvengono le variazioni del tasso massimo di interesse, limitatamente alle operazioni di finanziamento ammesse alle agevolazioni della citata legge n. 1 e successive modificazioni, con esclusione dei finanziamenti usufruenti delle agevolazioni di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 720, i quali beneficiano, come accennato, di un contributo negli interessi in misura fissa, per cui il tasso agevolato viene ad essere pari alla differenza tra tasso massimo di interesse e detto contributo, con le eventuali conseguenti variazioni in più o in meno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1977, del tasso agevolato predetto da applicarsi ai finanziamenti da stipulare, diversi da quelli ammessi alle agevolazioni di cui alla ripetuta legge n. 725 del 1975, con la procedura di urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento da stipulare ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni — con esclusione delle operazioni ammesse ai benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 720 — è fissato, per l'anno 1977, nella misura dell'8,80% annuo.

Art. 2.

La misura del tasso agevolato di interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente nella stessa misura, con la stessa decorrenza e con le medesime modalità con cui varierà il tasso massimo di interesse stabilito con il decreto 19 marzo 1977 indicato nelle premesse.

Art. 3.

Per le operazioni creditizie per le quali è stato stipulato contratto di finanziamento in pendenza del parere favorevole del comitato, previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, il tasso agevolato sarà quello vigente alla data di stipula del contratto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 392

(3864)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 30 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, formulata con deliberazione n. 786 del 22 dicembre 1976;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Scarpelli dott. Antonio;
2) Durante ing. Bruno;
3) Mattera Luigi;
4) Buonaiuto comm. Onofrio;
5) Pezzullo dott. Sossio;
6) Rocco dott. Ferdinando;
7) Punzo comm. Marco.

Membri supplenti:

1) Percossi dott. Mario;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Ambrosio rag. Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Autorizzazione alla società « Fi.Re - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fi.Re - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fi.Re - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(3571)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Revision S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1971, con il quale la società « Revision S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 30 novembre 1976, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Multirev - Società di revisione S.p.a. » e in forma abbreviata « Multirev S.p.a. », nonché la successiva comunicazione istanza del 5 dicembre 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Revision S.p.a. » è modificata in « Multirev - Società di revisione S.p.a. » e in forma abbreviata « Multirev S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 7 luglio 1971, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma con effetto dal 1° luglio 1974;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1975 e 21 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 29 agosto 1975, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3736)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1977.

Ricostituzione del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza di questo Ministero;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 14 dicembre 1963, relativo alla costituzione del comitato amministrativo di tale Istituto e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla ricostituzione del comitato amministrativo dello stesso Istituto;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro, del Consiglio nazionale delle ricerche e della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977 e per la durata di un quadriennio il comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione è costituito da:

il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, presidente;

il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente;

Caraci prof. Enrico, ordinario di microbiologia presso l'Università di Roma, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, componente;

Orefice dott. Mario, dirigente superiore in rappresentanza del Ministero del tesoro, componente;

Proia prof. Marcello, vice direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in rappresentanza del Ministero della sanità, componente;

Cimmino dott. Aldo, preside della facoltà medica dell'Università di Roma, in rappresentanza della Federazione nazionale ordine dei medici, componente;

Cerquiglini prof. Sergio, direttore dell'Istituto di fisiologia umana presso l'Università di Roma, in rappresentanza della Federazione nazionale ordine dei medici, componente.

I predetti componenti possono essere confermati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3679)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., in Lecco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3740)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., in Lecco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1977, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Abbattitori piante di Pezzana - Soc. a r.l., in Pezzana

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, la società cooperativa Abbattitori piante di Pezzana - Soc. a r.l., in Pezzana (Vercelli), costituita per rogito dott. Ciro Raimondo in data 11 settembre 1970, n. 70659/20834 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Ferraris.

(3426)

Scioglimento della società cooperativa agricola fra combattenti e reduci Caseificio alpino a r.l., in Selva di Progno.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, la società cooperativa agricola fra combattenti e reduci Caseificio alpino a r.l., in Selva di Progno (Verona), costituita per rogito dott. Giuseppe Calogero in data 10 dicembre 1953, n. 8155 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Benedetti.

(3427)

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », in Palermo, in liquidazione coatta.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 146, l'avv. Franco Alosi è stato nominato commissario liquidatore del consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », in Palermo, posto in liquidazione coatta con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, con i poteri e gli obblighi di legge, in sostituzione del rag. Lucio Stile.

(3209)

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperative del Fucino », in Avezzano, in liquidazione coatta.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 149, il dott. Maria Claudia Ioannucci è stato nominato commissario liquidatore del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperative del Fucino », in Avezzano (L'Aquila), posto in liquidazione coatta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, con i poteri e gli obblighi di legge, in sostituzione del sig. Renato Stefanelli.

(3210)

Sostituzione liquidatore della società cooperativa « Monte Albo La Portuale - Società cooperativa a r.l. fra lavoratori portuali », in Siniscola.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1977, l'avv. Giuseppe Maria Luciano Enne è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa « Mont'Albo La Portuale - Società cooperativa a r.l. fra lavoratori portuali », in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito dott. Bartolomeo Serra in data 12 novembre 1957, rep n. 6097, in sostituzione del sig. Severino Trubbas, dimissionario.

(3211)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario della Lucania, in Potenza

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977, la gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza, viene prorogata fino al 30 giugno 1977 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi di cui al precedente decreto ministeriale 18 marzo 1971.

Con il medesimo decreto, al commissario governativo è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dallo art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli ulteriori adempimenti di legge.

(3689)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno

Con decreto ministeriale 30 marzo 1977, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno, viene prorogata al 30 giugno 1977 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1971.

Con il medesimo decreto al commissario governativo è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli ulteriori adempimenti di legge.

(3690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 31 ottobre 1975, n. 1149.1.14.6, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in favore dell'ente dalla Società di storia patria consistente in L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio biennale di studio intestato a Cesare Gaetani conte della Torre.

(3428)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 27 agosto 1976, concernente modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 17 settembre 1976, dove è scritto: « ... di notoria ed indiscussa solvibilità *e*, in luogo della seconda obbligazione, ... », leggasi: « ... di notoria ed indiscussa solvibilità *o*, in luogo della seconda obbligazione, ... ».

(3378)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario, stabilite dalla commissione censuaria centrale per i comuni della provincia di Torino, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1946, alla pagina 54, sotto la voce comune di San Gillio Torinese, già sezione San Gillio Torinese, la dizione: « *seminativo irriguo* » va sostituita con la dizione: « *seminativo* ».

(3338)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 166 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1976).

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data	Numero decreto di revoca e data
1	*Androcortifar*, fiale 5 × 1 cc. tipo normale . .	Archifar, via Trivulzio, 18, Milano	2727 - 29-12-1949	4827/R - 5-11-1976
2	*Androcortifar*, fiale 3 × 1 cc. tipo forte . . .	Id.	2727 - 20-7-1950	4827/R - 5-11-1976
3	*Androcortifar*, fiale 3 × 1 cc. tipo normale . .	Id.	2727/A - 11-12-1962	4827/R - 5-11-1976
4	*Biosubtil*, 10 fiale × 20 cc. uso orale	Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, via Lodovica, 17/19, Torino	6804 - 31-7-1952	4821/R - 10-9-1976
5	*Calcio Marvin D*, sciroppo: flacone da g. 120 .	Panther-Osfa Chemie S.r.l., via Doberdò, 16, Milano	1900/B - 15-12-1949 20-4-1964 1-8-1973	4812/R - 7-7-1976
6	*Corinist-C*, confetti	Improfar - Industria meridionale prodotti farmaceutici, 2ª traversa Giulio Petroni, 9, Bari	7823 - 15-4-1967 8-1-1968	4831/R - 20-11-1976
7	*Corlienal*, fiale × 2 ml	Istituto bioterapico genovese, piazza R. Rossetti n. 3/B, Genova	20271 - 4-12-1963 19-6-1969	4816/R - 26-7-1976
8	*Cur-Bil*, compresse	Siam, via G.B. Nicolini, 4, Genova	12250 - 4-3-1957	4811/R - 7-7-1976
9	*Devifer*, compresse	Croce bianca, laboratorio biochimico, via Monte Ortigara, 22	17015 - 13-4-1960	4830/R - 20-11-1976
10	*Devifer*, sciroppo	Id.	17015/A - 14-6-1960	4830/R - 20-11-1976
11	*Epatocardina*, 10 fiale × 2 cc	Farmochimica dr. E. Corvi Fardeco S.p.a., via G. Morigi, 45, Piacenza	13682 - 27-5-1967	4825/R - 5-11-1976
12	*Epatofosfer*, sciroppo	Id.	10553 - 12-9-1966	4817/R - 26-7-1976
13	*Epatofosfer B_{12}*, sciroppo	Id.	10553/A - 12-9-1966	4817/R - 26-7-1976
14	*Flussol*, supposte per adulti	Industria biochimica farmaco-Merano dei fratelli Calnaghi, via Zanella n. 5, Milano	6437 - 8-5-1952	4828/R - 5-11-1976
15	*Flussol*, supposte per bambini	Id.	6437/1 - 8-5-1952	4828/R - 5-11-1976
16	*Flussol antispastico*, supposte per adulti . .	Id.	6437/A - 17-11-1955	4828/R - 5-11-1976
17	*Glicocalcium*, fiale × ml. 2	A. Brioschi S.p.a., via Pietro Gaggia, 3, Milano	7297/A - 11-2-1953	4832/R - 20-11-1976
18	*Glicocalcium*, fiale × ml. 10	Id.	7297/B - 11-2-1953	4832/R - 20-11-1976
19	*Kimik ferro B_{12}*, sciroppo	Farmaceutici Ecobi, via F. Pozzo, 14, Genova	3091/A - 6-3-1965 7-10-1971	4813/R - 26-7-1976
20	*Neo-Benzoestrol* uso veterinario, fiale × 2 cc.	Chifa S.r.l., via Ripamonti, 133, Milano	17288 - 9-5-1960	4814/R - 26-7-1976
21	*Neo-Benzoestrol* uso veterinario, sospensione micro cristallina - flacone multidose × cc. 25	Id.	17288/A - 21-7-1964	4814/R - 26-7-1976
23	*Nerimicina*, 8 capsule	Panther-Osfa Chemie S.r.l., via Doberdò, 16, Milano	16075 - 14-10-1959	4826/R - 5-11-1976
24	*Nerimicina*, flacone × ml. 10 gocce	Id.	16075/A - 5-11-1960	4826/R - 5-11-1976
25	*Neurosil Sommer*, flacone × 200 ml. di elixir	Farmaceutici Bruco S.r.l., Passo Olivette, 1, Genova	6036 - 27-3-1970	4819/R - 4-9-1976

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data	Numero decreto di revoca e data
26	*Oblioser*, compresse	Istituto farmacologico Serono S.p.a., via Casilina n. 125, Roma	17188 - 9-5-1960	4833/R - 15-12-1976
27	*Oblioser*, supposte	Id.	17188/A - 9-5-1960	4833/R - 15-12-1976
28	*Oblioser*, confetti A.P. (azione prolungata) .	Id.	17188/B - 10-7-1967	4833/R - 15-12-1976
29	*Passicarbone*, compresse	Lirca S.p.a., via Negroli n. 35, Milano	6261/A - 20-7-1964	4820/R - 4-9-1976
30	*Rettopanbilina*, supposte	Laboratori Bouty S.p.a., via Vanvitelli, 6, Milano	3546/B - 26-7-1976	4815/R - 26-7-1976
31	*Revonal*, compresse	Bracco industria chimica S.p.a., via E. Folli, 50, Milano	18355 - 20-12-1960	4834/R - 15-12-1976
32	*Ricosen*, confetti	Laboratorio Robopharm S.a. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta laboratorio Giulio Manzoni, via Vincenzo Vela, 5, Milano	5451/A - 28-8-1956	4822/R - 10-9-1976
33	*Sodamina sport*, compresse	Farmasport, Novate (Milano)	1816 - 7-3-1949	4818/R - 4-9-1976
34	*Tozolon*, compresse	Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., Trezzano sul Naviglio (Milano)	17503 - 26-9-1960	4829/R - 20-11-1976
35	*Tozolon*, supposte .	Id.	17503/A - 26-9-1960	4829/R - 20-11-1976
36	*Utiplex*, 3 fiale × 1 ml. da mg. 20 di UTP + 3 fiale × ml. 2 da mcg. 500 di Vit. B_{12}	Farmachibiol, laboratori chimico-biologici, via Val Malenco, 19, Roma	20090 - 20-11-1966	4823/R - 10-9-1976
37	*Utiplex*, 5 fiale × ml. 1 da mg. 5 di UTP + 5 fiale × ml. 2 da mcg. 500 di Vit. B_{12}	Id.	20090/2 - 12-2-1971	4823/R - 10-9-1976

(3356)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bornasco

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1977, n. 7333, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bornasco (Pavia), adottato con deliberazioni consiliari 23 gennaio 1976, n. 2 e 3 maggio 1976, n. 7.

(3379)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Solarolo

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4210 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 877/959 nella seduta del 1° marzo 1977) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Solarolo (Ravenna), adottato con deliberazione consiliare 29 luglio 1974, n. 50.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3034)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gossolengo

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4213 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 880/950 nella seduta del 1° marzo 1977) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gossolengo (Piacenza), adottato con deliberazione consiliare 24 aprile 1975, n. 43.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3036)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesena

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4204 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 874/946 nella seduta del 1° marzo 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesena (Forlì), adottata con deliberazione consiliare 29 luglio 1974, n. 363.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Pisa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1976 modificato parzialmente con successivi decreti del 5 febbraio 1977 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Campanozzi Michele	punti	98,000	su 132
2.	Di Stilo Rocco Orlando	»	90,110	»
3.	Tollis Aldo	»	89,403	»
4.	De Negri Errico	»	88,568	»
5.	Pettinicchio Matteo	»	87,750	»
6.	Marassi Fulvio	»	85,782	»
7.	Martino Arcadio	»	84,939	»
8.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
9.	Bartalena Valentino	»	81,594	»
10.	Vitale Giovanni	»	81,569	»
11.	Pianalto Gelindo	»	81,550	»
12.	Tamburrano Nicola	»	79,901	»
13.	Pacifici Luigi	»	78,877	»
14.	Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
15.	Pace Delio	»	78,088	»
16.	Porcile Luciano	»	78,000	»
17.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
18.	Campi Paolo	»	77,322	»
19.	De Pascale Mario	»	77,018	»
20.	Cerminara Luigi	»	76,622	»
21.	Florio Pietro	»	76,193	»
22.	Giglio Francesco	»	76,075	»
23.	Lauletta Angelo	»	75,454	»
24.	Tarella Domenico	»	75,313	»
25.	Marrapodi Luigi	»	74,806	»
26.	Lagorio Briano	»	74,500	»
27.	Di Giovanni Carmine	»	74,288	»
28.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
29.	Panuccio Rocco	»	74,079	»
30.	Ventriglia Giovanni	»	73,754	»
31.	Centonze Gaspare	»	72,840	»
32.	Giacomelli Alvaro	»	71,930	»
33.	Mazzella Claudio	»	70,813	»
34.	Pavia Aldo	»	70,648	»
35.	Filippi Davide	»	70,275	»
36.	Amorese Arturo	»	70,232	»
37.	Carusi Agostino	»	70,109	»
38.	Di Gilio Vito	»	70,103	»
39.	Labriola Antonio	»	70,100	»
40.	Ricotta Giovanni	»	69,822	»
41.	Ferrari Pietro	»	69,796	»
42.	Circosta Lorenzo	»	69,676	»
43.	Armocida Elio	»	69,556	»
44.	Mazzini Libero	»	69,189	»
45.	Ballarotto Oliviero	»	69,186	»
46.	Recchia Ezio	»	68,927	»
47.	Cresta Primo	»	68,588	»
48.	Buccheri Ugo	»	68,550	»
49.	Sanna Francesco	»	68,077	»
50.	Alfano Antonio	»	67,947	»
51.	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
52.	Silvestri Leonardo	»	67,660	»
53.	Pompeo Luigi	»	67,650	»
54.	Perfetti Luigi	»	67,627	»
55.	Strano Giuseppe	punti	67,526	su 132
56.	De Martino Salvatore	»	67,503	»
57.	Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
58.	Agnoli Mario	»	67,095	»
59.	Taranto Fausto	»	67,033	»
60.	Patriarca Emilio	»	66,933	»
61.	Visone Aniello	»	66,845	»
62.	Colavolpe Antonio	»	66,837	»
63.	Mangione Francesco	»	66,595	»
64.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
65.	Stenghele Giuseppe	»	66,462	»
66.	Liberti Gennaro	»	66,408	»
67.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
68.	Marcucci Pasquale	»	66,220	»
69.	Bianchini Virginio	»	65,984	»
70.	Augurio Garibaldi	»	65,983	»
71.	Silvestri Boris	»	65,952	»
72.	Becattini Alfredo	»	65,916	»
73.	Bondioni Pietro	»	65,752	»
74.	Mita Antonio	»	65,691	»
75.	Passaretti Umberto	»	65,360	»
76.	Belleri Giacomo	»	65,293	»
77.	Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
78.	Falciglia Antonino	»	65,152	»
79.	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	64,832	»
80.	Mattcucci Gino	»	64,738	»
81.	Bova Antonino	»	63,900	»
82.	Zagordo Cosimo	»	63,778	»
83.	Bartalena Piero	»	63,639	»
84.	Rapetti Andrea	»	63,502	»
85.	Pesente Elio	»	63,326	»
86.	Converti Carlo	»	63,266	»
87.	Pinna Giovanni	»	63,178	»
88.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
89.	Guasticchi Giancarlo	»	62,689	»
90.	Guido Pasquale	»	62,598	»
91.	Marconi Giuseppe	»	62,472	»
92.	D'Ignazio Pasquale	»	62,348	»
93.	Gabusi Giovambattista	»	62,198	»
94.	Trullo Antonio	»	62,032	»
95.	Gobbi Ampelio	»	62,013	»
96.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
97.	Bellotoma Giovanni	»	61,899	»
98.	Guglielmotti Raffaele	»	61,850	»
99.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
100.	Cifarelli Lorenzo	»	61,579	»
101.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
102.	Barbero Angelo	»	61,450	»
103.	Ruglioni Otello	»	61,119	»
104.	Picciolini Gianfranco	»	61,066	»
105.	Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
106.	Carretta Eligio	»	60,781	»
107.	Molinaroli Felice	»	60,620	»
108.	Franco Giacomino	»	59,740	»
109.	Belletti Mario	»	58,866	»
110.	Ventimiglia Gaetano	»	58,865	»
111.	Ceola Mario	»	58,862	»
112.	Ugatti Enzo	»	58,748	»
113.	Sancilio Cosmo	»	58,073	»
114.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
115.	Nitti Gabriele	»	57,905	»
116.	Zaffanella Aldo	»	57,538	»
117.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
118.	Rapetti Luciano	»	57,216	»
119.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
120.	Cavalli Agostino	»	57,000	»
121.	Mura Francesco	»	56,822	»
122.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
123.	Magoni Beniamino	»	56,599	»
124.	Camporesi Vittorio	»	56,466	»
125.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
126.	Tinti Geltrudino	»	55,766	»
127.	Santoro Pasquale	»	55,760	»
128.	Patriarca Mario	»	55,520	»
129.	Lo Cascio Domenico	»	55,318	»
130.	Marinelli Gaspero	»	55,240	»
131.	Rachele Gregorio	»	55,232	»
132.	Pauri Norberto	»	55,132	»
133.	Liotti Francesco	»	54,666	»
134.	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
135.	Ladogana Raffaele	»	54,532	»
136.	Glori Italico	»	54,530	»
137.	La Placa Vittorio	»	54,232	»

138. Famiglietti Mario punti 53,866 su 132
139. Lo Iodice Michele » 53,840 »
140. Aprile Pietro Maria » 53,800 »
141. Bruno Carmelo » 53,500 »
142. Caccavale Antonio » 53,269 »
143. Tuneo Giuseppe » 52,998 »
144. Sanna Pio » 52,766 »
145. Notargiacomo Manlio » 52,666 »
146. Triarico Ennio » 52,366 »
147. Ciraolo Giovanni » 52,333 »
148. Spiezia Giovanni » 51,866 »
149. Goria Marziale » 50,472 »
150. Tozzi Giuseppe » 48,016 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3049)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 1° febbraio 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele punti 98,000 su 132
2. De Negri Errico » 88,568 »
3. Martino Arcadio » 84,439 »
4. La Placa Cataldo » 81,944 »
5. Vitale Giovanni » 81,569 »
6. Tamburrano Nicola » 79,901 »
7. Pacifici Luigi » 79,877 »
8. Bartalena Valentino » 78,594 »
9. Zaccardi Leonzio » 78,518 »
10. Laurenza Giovanni » 77,336 »
11. Campi Paolo » 77,322 »
12. De Pascale Mario » 77,018 »
13. Porcile Luciano » 77,000 »
14. Cerminara Luigi » 76,622 »
15. Florio Pietro » 76,193 »
16. Giglio Francesco » 76,075 »
17. Lauletta Angelo » 75,454 »
18. Tarella Domenico » 75,313 »
19. Marrapodi Luigi » 74,806 »
20. Lunghi Gaetano » 74,667 »
21. Lagorio Briano » 74,500 »
22. Imboldi Rocco Emilio » 74,166 »
23. Panuccio Rocco » 74,079 »
24. Ventriglia Giovanni » 73,754 »
25. Centonze Gaspare » 72,840 »
26. Carusi Agostino » 71,109 »
27. Bertoni Peppino » 70,746 »
28. Pavia Aldo » 70,648 »
29. Filippi Davide » 70,275 »
30. Amorese Arturo » 70,232 »
31. Di Gilio Vito » 70,103 »
32. Labriola Antonio » 70,100 »
33. Boninsegna Gilberto » 70,000 »
34. Ricotta Giovanni » 69,822 »
35. Ferrari Pietro » 69,796 »
36. Armocida Elio » 69,556 »
37. Mazzini Libero » 69,189 »
38. Recchia Ezio » 68,927 »
39. Circosta Lorenzo punti 68,676 su 132
40. Buccheri Ugo » 68,550 »
41. Sanna Francesco » 68,077 »
42. Cremonesi Spartaco » 67,833 »
43. Pompeo Luigi » 67,650 »
44. Cresta Primo » 67,588 »
45. Sorbo Giuseppe » 67,476 »
46. Ciccone Saverio » 67,463 »
47. Alfano Antonio » 66,947 »
48. Patriarca Emilio » 66,933 »
49. Visone Aniello » 66,845 »
50. Colavolpe Antonio » 66,837 »
51. Torretta Carlo » 66,791 »
52. Ferraro Calogero » 66,463 »
53. Stenghele Giuseppe » 66,462 »
54. Liberti Gennaro » 66,408 »
55. Indellicati Giovanni » 66,366 »
56. Piccitto Arturo » 66,140 »
57. Bianchini Virginio » 65,984 »
58. Augurio Garibaldi » 65,983 »
59. Bondioni Pietro » 65,752 »
60. Bonadie Stefano » 65,640 »
61. Mangione Francesco » 65,595 »
62. Passaretti Umberto » 65,360 »
63. Belleri Giacomo » 65,293 »
64. Ventrella Giuseppe » 65,260 »
65. Falciglia Antonino » 65,152 »
66. Gianfranchi Cleto Ruggero » 64,832 »
67. Matteucci Gino » 64,738 »
68. Bova Antonino » 63,900 »
69. Zagordo Cosimo » 63,778 »
70. Bartalena Piero » 63,639 »
71. Rapetti Andrea » 63,502 »
72. Pesente Elio » 63,326 »
73. Pinna Giovanni » 63,178 »
74. Narducci Fiorenzo » 62,948 »
75. Guido Pasquale » 62,598 »
76. Marconi Giuseppe » 62,472 »
77. Gabusi Giovambattista » 62,198 »
78. Trullo Antonio » 62,032 »
79. Lo Martire Stelio » 61,997 »
80. Bellotoma Giovanni » 61,899 »
81. Ventura Francesco » 61,853 »
82. Guglielmotti Raffaele » 61,850 »
83. Mastrogiovanni Mario » 61,750 »
84. Cifarelli Lorenzo » 61,579 »
85. Casamento Teodoro » 61,488 »
86. Barbero Angelo » 61,450 »
87. Ruglioni Otello » 61,119 »
88. Picciolini Gianfranco » 61,066 »
89. Amorelli Giuseppe » 60,866 »
90. Molinaroli Felice » 60,620 »
91. Ventimiglia Gaetano » 58,865 »
92. Ceola Mario » 58,862 »
93. Ugatti Enzo » 58,748 »
94. Sancilio Cosmo » 58,073 »
95. Saladino Giovanni » 57,932 »
96. Zaffanella Aldo » 57,538 »
97. Ipprio Ilario » 57,480 »
98. Gigliotti Giovanni » 57,472 »
99. Di Cristofaro Giamberardino » 57,016 »
100. Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 57,000 »
101. Malanga Lorenzo » 57,000 »
102. Mura Francesco » 56,822 »
103. Callipo Gaetano » 56,613 »
104. Magoni Beniamino » 56,599 »
105. Camporesi Vittorio » 56,466 »
106. Tinti Geltrudino » 55,766 »
107. Santoro Pasquale » 55,760 »
108. Patriarca Mario » 55,520 »
109. Busamonti Giovanni » 54,672 »
110. Abatecola Giovanni » 54,545 »
111. Glori Italico » 54,530 »
112. De Pizzol Antonio » 54,416 »
113. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n.748) » 54,232 »
114. Rachele Gregorio » 54,232 »
115. Famiglietti Mario » 53,866 »
116. Lo Iodice Michele » 53,840 »
117. Iamorta Antonio » 53,790 »
118. Liotti Francesco » 53,666 »

119. Bruno Carmelo	punti	53,500	su 132
120. Caccavale Antonio .	»	53,269	»
121. Aprile Pietro Maria .	»	52,800	»
122. Sanna Pio .	»	52,766	»
123. Notargiacomo Manlio	»	52,666	»
124. Triarico Ennio	»	52,366	»
125. Ciraolo Giovanni .	»	52,333	»
126. Spiezia Giovanni .	»	51,866	»
127. Goria Marziale	»	50,472	»
128. Tozzi Giuseppe .	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

p. *Il Ministro:* DARIDA

(3051)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori dell'ispettorato del lavoro — Ministero del lavoro e della previdenza sociale — spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro — Ministero del lavoro e della previdenza sociale — cinquantatre posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio (parametro 133), spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui e cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 1.500 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere gli uffici periferici del territorio nazionale con esclusione della Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Lazio e Campania.

Saranno considerate *presentate fuori termine* e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dall'Amministrazione dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133), l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 24 marzo 1977

p. *Il Ministro:* PASTORINO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto comando: . . . .
La domanda è stata presentata dall'interessato in data . . . .

(3461)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per titoli e per esami, a sette posti di sperimentatore con programma di esame in selvicoltura e a due posti di sperimentatore con programma di esame in biofisica nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 14 marzo 1977 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati dei concorsi, per titoli e per esami, a sette posti di sperimentatore con programma di esame in selvicoltura e a due posti di sperimentatore con programma di esame in biofisica, nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetti con decreto ministeriale 2 dicembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(3220)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 3 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivalgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(3780)

OSPEDALE CIVILE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(3778)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallarate (Varese).

(3775)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(3777)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(3774)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria).

(3776)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3779)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770990)